

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

Art. 520 Nuove contestazioni all'imputato non presente 215

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli [articoli 516 e 517](#) all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento [c.p.p. [480](#), [481](#), [482](#), [483](#)] e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [c.p.p. [477](#)] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'[articolo 519](#) commi 2 e 3.